

ACCORDO TRA LE REGIONI TOSCANA E LAZIO SULL'INTERSCAMBIO DEI CACCIATORI PER LA STAGIONE VENATORIA 2023/2024.

Premesso che:

- che ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPGR 36R/2022 "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3" è stabilito che, tenuto conto degli accordi di reciprocità tra la Regione Toscana e le altre regioni, ogni ATC garantisce l'ammissione dei richiedenti fino al raggiungimento dell'indice di densità venatoria di cui all'art. 5 e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 10 per cento del totale dei cacciatori ammissibili;

- che ai cacciatori umbri è consentito per la caccia alla migratoria da appostamento, l'accesso giornaliero fino al raggiungimento dell'indice di densità venatoria di cui all'articolo 5 del DPGR 36R/2022, e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 5% del totale dei cacciatori ammissibili;

- analogamente, la normativa della Regione Lazio prevede la possibilità, tenuto conto dei rapporti di reciprocità, di ammissione nei propri ATC fino al 2% del numero degli aventi diritto, di cacciatori non residenti, nonché fino al 4% l'accesso giornaliero per la sola caccia alle specie di fauna selvatica migratoria.

Fra le Regioni Lazio e Toscana,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

A. Il presente accordo ha validità per la stagione venatoria 2023/2024.

I cacciatori provenienti da ciascuna delle due Regioni che intendono richiedere la residenza venatoria nell'altra, hanno la priorità su quelli che richiedono l'iscrizione ad ulteriori ATC, ed hanno diritto a svolgere l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria nell'osservanza dei Calendari Venatori;

B. La Regione Toscana, nell'ambito dei rapporti di reciprocità stabiliti dal proprio Regolamento (DPGR 36R/2022), consente in via prioritaria l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione Lazio, fatta salva la previsione di cui al punto A), con le seguenti modalità:

- Accoglimento in via prioritaria, nei limiti previsti dalla normativa, delle domande di iscrizione ad un ATC toscano, che non sia di residenza venatoria, prodotte da cacciatori laziali. Per tale iscrizione, come ulteriore ATC, valgono le disposizioni di seguito riportate in ordine al primo giorno utile di caccia: "in caso di aperture coincidenti i cacciatori laziali possono accedere agli ATC della Regione Toscana a partire dalla terza domenica di settembre.

- I cacciatori interessati all'iscrizione presentano nei termini domanda al Comitato di gestione dell'ATC. La comunicazione dell'avvenuta ammissione da parte dell'ATC ed il pagamento della quota di partecipazione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.

- Messa a disposizione, previa prenotazione, dei posti disponibili per l'accesso giornaliero garantendo un minimo di 965 posti riservato ai cacciatori laziali da usufruire negli ATC toscani a partire dal 1 ottobre 2023 fino al termine del 30 gennaio 2024 per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento, per un massimo di 18 giornate per cacciatore.

- Si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l'annata venatoria 2023/2024 i cacciatori Laziali che fruiranno dell'accesso giornaliero in Toscana per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento pagheranno una quota pari a 35,00 euro;

C. La Regione Lazio, nei rapporti di seguito specificati, consente in via prioritaria l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione Toscana, fatta salva la previsione di cui al punto A), con le seguenti modalità:

- Accoglimento in via prioritaria, nei limiti previsti dalla normativa per l'iscrizione di cacciatori toscani in un ATC del Lazio, che non sia di residenza venatoria. Per tali iscrizioni come ulteriore ATC valgono le disposizioni di seguito riportate in ordine al primo giorno utile di caccia: "in caso di aperture coincidenti i cacciatori toscani possono accedere agli ATC della Regione Lazio a partire dalla terza domenica di settembre".

- I cacciatori interessati dovranno presentare domanda nei termini fissati dalla normativa regionale. La comunicazione dell'avvenuta ammissione ed il pagamento della quota di iscrizione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.

- Messa a disposizione dei cacciatori toscani di n. 965 posti giornalieri, utilizzabili per la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria da appostamento negli ATC laziali, a partire dal 1 ottobre 2023 fino al termine del

30 gennaio 2024, per un massimo di 18 giornate per cacciatore, previa prenotazione secondo il protocollo tecnico allegato, predisposto dagli uffici regionali competenti.

-Si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l'annata venatoria 2023/2024 i cacciatori Toscani che fruivano della mobilità venatoria nel Lazio pagheranno una quota pari a 35,00 euro (come stabilito dagli ATC laziali);

D. Le prenotazioni da parte dei cacciatori laziali che si recano in mobilità in Toscana avvengono utilizzando il sistema regionale toscano di prenotazione venatoria. Per gli ATC laziali le prenotazioni avvengono utilizzando il sistema di prenotazione messo a disposizione dall'ATC RI1, sulla base di dettagli tecnicooperativi che saranno definiti come stabilito dal presente accordo alla successiva lettera G). Al fine di poter esperire i dovuti controlli le Regioni Toscana e Lazio, nonché gli ATC coinvolti, provvederanno a rendere disponibile l'accesso telematico ai propri archivi per il controllo diretto delle prenotazioni in tempo reale.

E. Per l'esercizio della caccia al cinghiale in battuta, le squadre provenienti dalle Regioni sottoscrittrici sono accolte nella misura e con le modalità previste dai rispettivi regolamenti regionali.

F. Il presente accordo può essere modificato in caso di rilevanti modifiche della regolamentazione della caccia che incidano sulle condizioni di reciprocità venatoria attualmente esistenti.

G. Le strutture della Regione Toscana e della Regione Lazio, competenti per territorio, provvederanno al dettaglio tecnico-operativo per una corretta gestione del presente accordo, garantendo condizioni di reciprocità completa in ordine ai costi, alle modalità ed ai termini orari di tele-prenotazione degli accessi, e sono impegnati allo scambio delle informazioni, con particolare riguardo ai dati consuntivi relativi all'applicazione dell'accordo medesimo.

H. Ai fini del presente accordo valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante.

Le giornate di caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di caccia settimanali consentite. Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria le giornate di caccia settimanali sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive.

Oltre a quanto stabilito dal presente accordo le Regioni Lazio e Toscana, nell'ambito della propria competenza, possono stringere in deroga ulteriori specifici accordi.

REGIONE TOSCANA

Il Vicepresidente
Stefania Saccardi

REGIONE LAZIO

L'Assessore
Enrica Onorati

PROTOCOLLO TECNICO

Gli A.T.C. laziali pubblicheranno sui propri siti le procedure per l'accesso.

Le prenotazioni verranno effettuate con le disposizioni tecniche di seguito riportate.

Il sistema di prenotazione potrà consentire l'accesso massimo di posti giornalieri, per i cacciatori toscani che intendono svolgere l'attività venatoria in mobilità nella Regione Lazio, come di seguito specificato per ogni ATC:

Prov. Viterbo

ATC VT1: 135

ATC VT2: 160

Prov. Latina

ATC LT1: 92

ATC LT2: 40

Prov. Rieti

ATC RI1: 88

ATC RI2: 76

Prov. Frosinone

ATC FR1: 67

ATC FR2: 60

Prov. Roma

ATC RM1: 91

ATC RM2: 156